**Artt. 80 e 193, c.d.s.: accertamento mediante apparecchiature elettroniche**

**Dott. Marco Massavelli**

**Comandante Polizia Locale Susa (TO)**

Il controllo di polizia stradale, e la conseguente tutela della sicurezza della circolazione stradale, si realizzano, sempre di più, attraverso l’ausilio di apparecchiature elettroniche di cui sono dotati i Comandi che svolgono il servizio di polizia stradale: in alcuni casi, tali dispositivi sono montati, in modalità fissa, sulle nostre strade, in altri vengono utilizzati in postazioni mobili, con la presenza degli agenti accertatori, ed in altri casi, ormai da alcuni anni, i dispostivi si trovano all’interno del veicolo di servizio, per il controllo in movimento, da parte delle pattuglie presenti sul territorio.

Nell’accertamento delle violazioni amministrative del codice della strada, ed in particolare, nel caso di utilizzo di apparecchiature elettroniche, risultano rilevanti le modalità di contestazione delle medesime: il codice della strada disciplina la contestazione, verbalizzazione, notificazione del verbale di accertamento alle violazioni amministrative, agli articoli 200 e 201.

Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 3 luglio 2020, è intervenuto per fornire un indirizzo interpretativo uniforme per gli organi di polizia stradale, per meglio orientare l'attività di controllo, nel caso di contestazione differita, a norma dell’articolo 201, comma 1-bis, lett. g), codice della strada, delle violazioni di cui agli articoli 80 e 193, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

Tali apparecchiature, per essere utilizzate per il rilevamento da remoto delle violazioni di cui agli articoli 80 e 193, con contestazione differita, devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e devono aver ottenuto l'omologazione o l'approvazione specifica per il rilevamento delle violazioni sopra richiamate da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Quando ricorrono le condizioni sopraindicate, non è necessaria la presenza di un operatore di polizia (che può operare da remoto) e il dispositivo, se specificamente approvato per tale scopo, può operare anche in modo completamente automatico.

In mancanza dell'omologazione o approvazione è, invece, necessaria la presenza e il diretto controllo di un operatore di polizia, e il dispositivo costituisce semplicemente un supporto documentale che non rende applicabile la deroga alle regole generali previste dall'articolo 201, comma 1-bis), lett. g-bis), codice della strada, relative alla contestazione differita.

In tali casi, perciò, si dovrà procedere, in ogni caso, con la contestazione immediata della violazione, salvo che, secondo le regole generali dettate dall'articolo 201, codice della strada, questa non sia possibile per oggettivi motivi contingenti, che dovranno essere adeguatamente motivati e circostanziati nel verbale di contestazione successivamente notificato.

Nei casi indicati di impossibilità della contestazione immediata, l'utilizzo del dispositivo non omologato o approvato serve solo per segnalare la presenza di un veicolo che potrebbe non essere in regola con la revisione o con l'assicurazione. In tale situazione, perciò, l'apparecchio non accerta la violazione, e costituisce semplice "supporto" per la documentazione della violazione che è stata accertata direttamente dall'operatore di polizia stradale presente, mediante il controllo dei documenti del veicolo, e assicurativi: egli, infatti, deve attestare che il transito del veicolo e l’effettiva circolazione dello stesso sulla strada, è avvenuto in sua presenza, anche se attraverso il supporto strumentale dell'apparecchio.

In tale contesto, quando ricorre una situazione di fatto che ha reso impossibile la contestazione immediata - le cui motivazioni devono essere dettagliatamente descritte nel verbale - l'organo di polizia stradale potrà attivarsi per la contestazione differita. In particolare:

* per la violazione prevista dall'articolo 80, l'organo di polizia stradale, a seguito della segnalazione pervenuta dall’apparecchiatura in dotazione, dovrà dare atto di avere esperito un accertamento successivo, attraverso la consultazione della banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 226, codice della strada, e in caso sia confermata la mancanza della revisione, procedere con la contestazione della violazione prevista, redigendo il verbale nel quale saranno indicati i motivi della mancata contestazione immediata e che sarà successivamente notificato al soggetto obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, codice della strada.

E’ importante sottolineare che, secondo l’interpretazione ministeriale, in tali casi non occorre attivare la procedura dell'invito ai sensi dell'articolo 180, comma 8, codice della strada, in quanto non espressamente prevista, e in quanto la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può essere considerata strumento attendibile per tale scopo. Naturalmente, chi riceve il verbale di contestazione, può dimostrare, con ogni mezzo, di aver effettuato la revisione;

* anche per la contestazione della violazione prevista dall'articolo 193, si dovrà esperire preliminarmente un riscontro della mancanza di copertura assicurativa attraverso la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e quindi, procedere alla contestazione dell'illecito in parola attraverso la notifica del verbale all'obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, codice della strada. Anche in questo caso, essendo stata la circolazione del veicolo, accertata direttamente dall'operatore di polizia, il Ministero ritiene non sia necessario attivare la procedura dell'invito ad esibire il certificato di assicurazione ai sensi dell'articolo 180, comma 8, perché tale procedura, preliminare alla contestazione e notificazione di un verbale di accertamento, è espressamente prevista solo per gli accertamenti esperiti a norma dell’articolo 193, comma 4-quater, codice della strada, e, quindi, solo nei casi in cui il transito del veicolo senza assicurazione sia stato accertato attraverso l'utilizzo di dispositivi di cui alle lett e. ), f), e g) dell'articolo 201, comma 1-bis, codice della strada. E’ necessario precisare, però, che, in quest’ultimo caso, le spese postali per inviare l'invito ai sensi dell'articolo 180, comma 8, devono essere sostenute direttamente dall'amministrazione da cui dipende l'organo accertatore, salvo si accerti che, effettivamente, al momento del transito del veicolo davanti ai dispositivi di controllo remoto, il medesimo non fosse coperto da assicurazione obbligatoria.